

Notaio

Dott. Francesco Maragliano

Via Manin, 33

20121 Milano

Tel. 02 29002001

Fax 02 29002001

Registrato a Milano

Atti Pubblici

Il 1/02/2001

N. 81443 di Repertorio

N. 12494 di Raccolta

Verbale di assemblea straordinaria della "Associazione Amici della Neonatologia dell'Ospedale Niguarda", con sede in Milano.

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno ed il giorno ventitre del mese di luglio in Milano e nel mio studio in via Manin n. 33, alle ore undici.

Addi 23 luglio 2001

Avanti a me Dottor Francesco Maragliano, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, previa espressa rinuncia all'assistenza dei testi da parte del Comparente che ha i requisiti di legge e con il mio consenso

E' comparso il Signor

Vito CONSOLE, nato a Partinico, il 6 luglio 1935, residente in Milano, via Copernico n. 61, pediatra.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente della "Associazione Amici della Neonatologia dell'Ospedale Niguarda", con sede presso la Divisione di Patologia Neonatale Ospedale Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano, costituita con atto a mio rogito in data 6 aprile 1995, Repertorio Numero 66005/7960, registrato a Milano - Atti Pubblici - il 24 aprile 1995 al numero Serie 1/A, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, alle risultanze dell'assemblea straordinaria della predetta

associazione, qui convocata per questo giorno ed ora, con lettere inviate agli associati in data 20 giugno 2001, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello Statuto Sociale

Al che aderendo io Notaio do' atto di quanto segue:

Assume la presidenza il Comparente il quale constata:

- che sono presenti sette associati su otto di cui tre in proprio in persona dei Signori Professor Vito Console, Dottoressa Raffaella Bruno e Dottoressa Clara Lazzaroni e quattro per delega Signori Valeria Fasato, Alberto Vittorio Roberto Brunelli, Stefano Martinelli e Francesco Torcetta;
- che del Consiglio Direttivo è presente il solo Presidente Professor Vito CONSOLE;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul punto trascritto all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione ed illustra all'assemblea le modifiche che propone di apportare allo Statuto Sociale con particolare riferimento alla aggiunta nella denominazione della dizione ONLUS, così come previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità,
DELIBERA

1) di approvare un nuovo testo di statuto sociale che, composto da 11 articoli, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al Comparente in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e cinquanta minuti.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, in massima parte dattiloscritto da persona di mia fiducia con nastro ad inchiostro indelebile, completato a mano da me Notaio, da me Letto al Comparente che a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive.

Occupi due facciate e quanto fin qui della terza di un foglio.

Firmato Vito Console

" Francesco Maragliano Notaio

Allegato "A" al N. 12494 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA NEONATOLOGIA DELL'OSPEDALE NIGUARDA
ONLUS"

costituita con atto a rogito Notaio Francesco Maragliano di Milano in data 6 aprile 1995 Rep. N. 66005/7960

Denominazione

Art. 1 - Costituzione

1 - E' costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA NEONATOLOGIA DELL'OSPEDALE NIGUARDA ONLUS"

L'associazione non persegue finalità di lucro.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo.

2 - La durata è a tempo indeterminato

3 - L'associazione ha sede legale in Milano, presso la Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Niguarda Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3.

Art. 2 - Scopo

L'associazione si propone di favorire la crescita e l'ammodernamento dei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Niguarda, nonché l'aggiornamento culturale e la formazione del personale medico e/o infermieristico e la promozione di attività culturali legate al settore della neonatologia.

L'associazione non potrà compiere attività diversa da quelle istituzionali suddetta ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - 5° comma del D.Lgs. quattro dicembre 1997 n. 460.

Art. 3 - Soci dell'associazione

1 - Sono soci dell'associazione, oltre ai soci fondatori, coloro che ne facciano richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'associazione anche persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici nella persona di un loro rappresentante.

2 - Il numero dei soci è illimitato.

3 - I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda.

4.3 - I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota associativa;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4 - L'ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di non ammissione o di espulsione vi deve essere una delibera motivata.

E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'associazione. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall'assemblea ordinaria. E' annuale, non restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3 - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

La quota sociale non è trasmissibile se non a causa di morte e non può essere rivalutata.

Art. 5 - Patrimonio

1 - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti, e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari.

2 - E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 - Organi sociali dell'associazione

1 - Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 7 - Assemblea dei soci

1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione.

2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o presso altro luogo idoneo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.

5 - L'assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6 - L'assemblea straordinaria viene convocata per le eventuali modifiche statuarie, per lo scioglimento e liquidazione dell'associazione e per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7 - L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e comunicato con lettera, anche a mano, almeno sette giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

8 - Salvo quanto previsto all'art. 11, l'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentanti.

9 - Ciascun socio può essere portatore di non più di cinque deleghe.

10 - Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

11 - I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa (o altri contributi a carico dei soci);
- deliberare sullo scioglimento;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione)

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice-Presidente (o più Vice-Presidenti).

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola tre volte all'anno, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo. Per la validità della costituzione del Consiglio deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenuto nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- nominare fra i suoi membri, nel caso se ne ravvisasse la necessità, un tesoriere ed eventualmente un segretario anche fra persone estranee all'associazione;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di socio;
- ratificare, nella prima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Comitato Scientifico con poteri consultivi.

Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio può delegare al Presidente, con apposita delibera, anche gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 9 - Presidente

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- rappresenta l'associazione nei confronti di banche e istituti di credito in genere, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti ed operare sugli stessi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di

fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Bilancio

1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 11 - Scioglimento dell'associazione

1 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 del Decreto Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Firmato Vito Console

" Francesco Maragliano Notaio

Copia conforme all'originale

Milano, 30 ottobre 2001